



COMITATO REGIONALE
"SICILIA"

Atleta Corrado Isidoro

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Sport
Volley Catania

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Fulvio Licari (Presidente)

Avv. Danilo Daniele (Componente)

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentita la parte
ricorrente presente in occasione della seduta fissata per il 18 Ottobre
2011 per la discussione di merito

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata A.R. del 12 Agosto 2011, ricevuta dal
sodalizio il 6 Settembre 2011, l'atleta Corrado Isidoro ha chiesto, in via
amichevole, alla ASD Sport Volley Catania lo scioglimento del vincolo per
giusta causa, stante che la medesima società, con la quale il ricorrente
aveva disputato alcune gare nel campionato di serie B1 nella stagione
2010/2011, ha ceduto per la stagione in corso il titolo a partecipare al
predetto campionato Nazionale di serie B1 al sodalizio Gaia Energy Napoli,
iscrivendosi nella stagione 2011/2012 esclusivamente al campionato
regionale di serie D. Questa nuova situazione, a parere del ricorrente,

impedisce all'atleta di continuare l'attività agonistica ad un livello tecnico consono alle proprie capacità e possibilità e interrompe inevitabilmente una costante crescita e maturazione tecnico-atletica, che nella scorsa stagione aveva determinato l'inserimento del ricorrente in prima squadra dopo l'iniziale partecipazione al campionato di serie D.

- l'atleta, non avendo ricevuto la cartolina di ritorno della raccomandata di messa e mora, ha proposto ricorso a questa Commissione in data 09 Settembre 2011, mediante lettera raccomandata A.R., inviata in pari data anche al sodalizio di appartenenza, finalizzato ad ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo; la società convenuta non presentava controdeduzioni e non si costituiva.

- all'udienza del 18 Ottobre 2011, il ricorrente presenziava personalmente insistendo nel ricorso, la Commissione si riservava di decidere;

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d'appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa commissione ritiene fondate le doglianze rappresentate dal ricorrente e per tali motivi accoglie il ricorso e dispone lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Sport Volley Catania, società che, tra l'altro, non costituendosi ha di fatto prestato acquiescenza a quanto dichiarato dall'atleta.

La società ASD Sport Volley Catania non iscrivendosi al campionato di serie B1, infatti, non ha permesso all'atleta di proseguire l'attività agonistica ad un livello consono alle proprie capacità sportive acquisite.

Dispone, altresì, che nessun indennizzo venga versato dall'atleta al sodalizio stante che lo scioglimento è stato determinato a causa della decisione della società di cedere il titolo di serie B1.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l'atleta ricorrente e il sodalizio ASD Sport Volley Catania.

Dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Si autorizza l'immediata pubblicazione e trasmissione alle parti.

Affissione Albo 7 Novembre 2011

Il Presidente

Avv. Fulvio Licari